



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(Art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175)

ANNO 2021

PRESUPPOSTI NORMATIVI

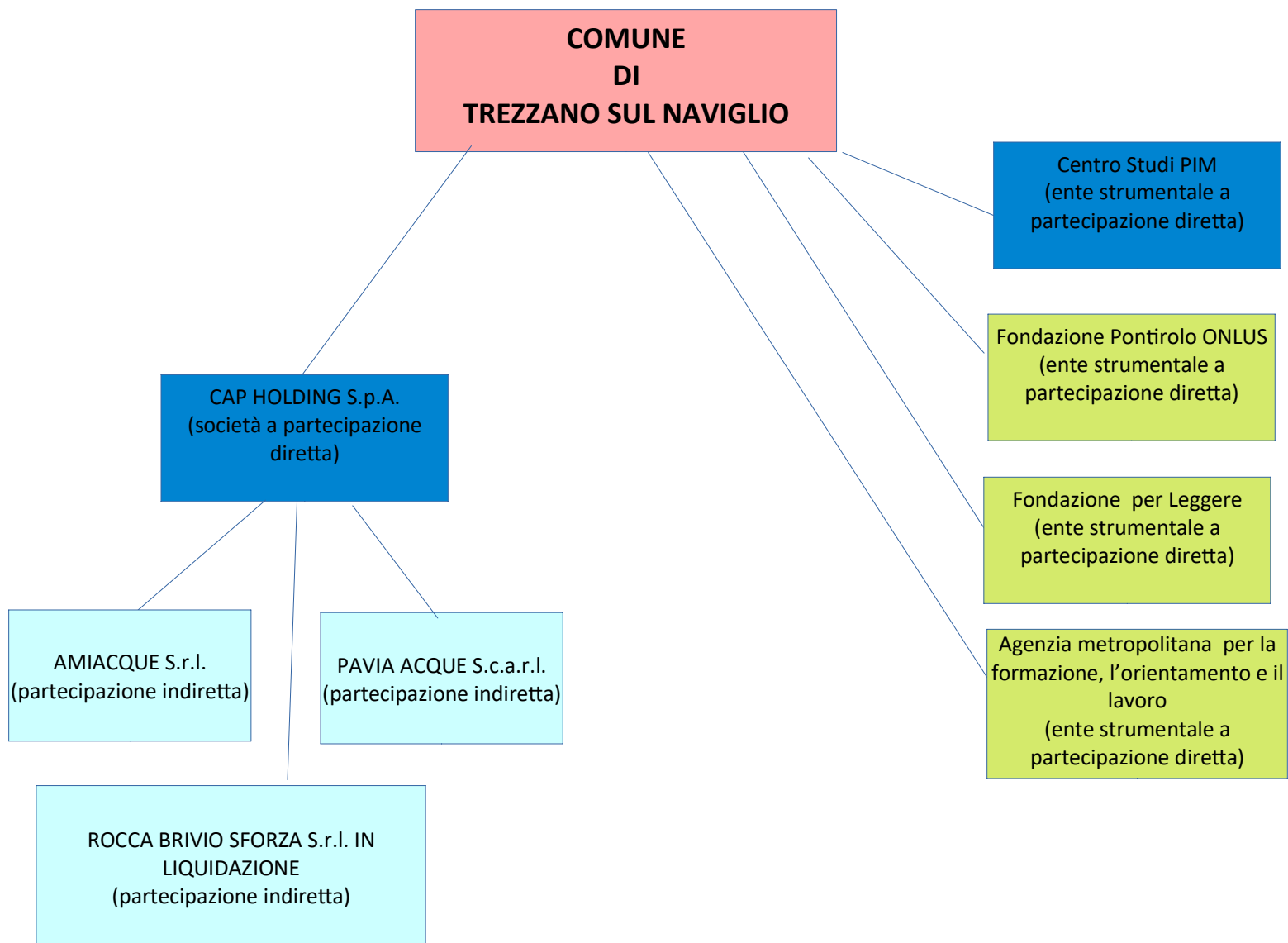
Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs 175/2016, "Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Secondo il comma 2 del medesimo articolo, "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE



DOCUMENTI DELLA REVISIONE PERIODICA

Si evidenzia che il perimetro della razionalizzazione periodica ricomprende tutte le società dirette e indirette e gli enti strumentali con un preventivo censimento che esprime un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali, quale presupposto per la legittima adozione delle più opportune scelte di razionalizzazione. Nella “Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche” allegata viene riportata infatti un’analisi dettagliata di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, quale attività di ricognizione propedeutica, funzionale a verificare in particolare l’eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività simili e pertanto da razionalizzare.

Nell’allegata “Scheda di rilevazione_Revisione periodica delle partecipazioni” vengono riportati invece i dati relativi ai provvedimenti di revisione periodica delle partecipate pubbliche e vengono quindi illustrate le attività di analisi e le motivazioni che giustificano le scelte di mantenimento delle partecipazioni già detenute.

ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA

Il presente documento, predisposto al fine di ottemperare compiutamente a quanto previsto dall’art. 20 - comma 1 del D.Lgs 175/2016, riconferma essenzialmente le linee di condotta già delineate con le deliberazioni consiliari n. 39 del 27.09.2017 in materia di “revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”, n. 70 del 18.12.2018 e n. 71 del 17.12.2019 relativamente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie per gli anni 2018 e 2019.

Resta confermata la volontà di mantenere le partecipazioni in essere alla data del 31.2.2020 così come definito nella “Scheda di rilevazione_Revisione periodica delle razionalizzazioni”.

Tutte le partecipazioni contemplano i requisiti oggettivi e soggettivi per il loro mantenimento e, ad oggi, presentano una solidità economico-finanziaria e patrimoniale tale da non destare preoccupazioni sulla riflessa gestione contabile comunale.